N°20 - RECEPIMENTO DELLE MISURE DI CONTRASTO AL COVID-19

PREMESSA

Richiamati gli AGGIORNAMENTI DVR COVID-19 dal N°1 al N°19 [agli atti], con il presente documento si integrano le procedure scolastiche, in recepimento delle indicazioni di legge entrate successivamente in vigore.

ULTERIORI DISPOSIZIONI IN RECEPIMENTO DEL D.L. N°5 DEL 4 FEBBRAIO 2022

A seguito dell'emanazione del Decreto-Legge 4 Febbraio 2022 n°5 e della Circolare del Ministero della Salute 0009498-04/02/2022-DGPRE-DGPRE-P (*) risulta ulteriormente aggiornata la disciplina per la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico.

In particolare il Verbale del CTS n°61 del 2 Febbraio 2022 e il DL n.°5 del 4 Febbraio 2022 prevedono che, *fatta salva la disposizione dell'**autosorveglianza** per coloro che hanno ricevuto la dose booster o che hanno completato il ciclo vaccinale primario entro 120 giorni, o che sono guariti entro 120 giorni o che sono guariti dopo il completamento del ciclo primario, per tutte le altre fattispecie la **quarantena** per contatto stretto è pari a **5 giorni** con test antigenico o molecolare negativo all'uscita.*

Si rileva purtroppo che il complesso delle nuove procedure assegna gran parte della gestione dell'emergenza alla Scuola che deve verificare i nuovi criteri basati essenzialnmente sul principio dell' "**autosorveglianza** individuale", imputando le implicite responsabilità agli operatori scolastici e alle famiglie. In merito si richiama la necessità di formalizzare con specifica determinazione dirigenziale **l'incarico** ai referenti scolastici Covid-19, Preposti, ecc., circa **il controllo della certificazione verde tramite App mobile.**

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

Con 1 di positività nella stessa classe l'attività didattica prosegue per tutti con l'utilizzo di mascherine ffp2; con 2 o più casi di positività nella stessa classe i vaccinati e i guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, i vaccinati con dose di richiamo e gli esenti dalla vaccinazione proseguono l'attività **in presenza con l'utilizzo di mascherine ffp2.**
Per la permanenza in aula è sufficiente la certificazione verde, controllata tramite App mobile.
Per gli altri studenti è prevista la didattica digitale integrata per cinque giorni

PROCEDURE SANITARIE

Con 2 casi o più di positività nella scuola secondaria di I e II grado, si applica ai bambini ed agli alunni il regime sanitario dell'**autosorveglianza**, ove ne ricorrano le condizioni (vaccinati e guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, vaccinati con dose di richiamo), altrimenti si applica il regime

sanitario della **quarantena precauzionale di 5 giorni**, che termina con un tampone negativo. Per i successivi 5 giorni dopo il rientro dalla quarantena gli studenti dai 6 anni in su indossano la **mascherina ffp2.**

ORDINANZA MINISTERIALE SULLE MASCHERINE ALL'APERTO

Dal giorno 11 Febbraio 2022 l'obbligo di indossare la mascherina rimarrà solo al chiuso e durerà fino al 31 Marzo 2022 (ordinanza firmata dal Ministro della Salute Roberto Speranza).
Sono fatti salvi, in ogni caso, i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti … OMISSIS… amministrative e sociali, e per il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Permane comunque **l'obbligo di avere sempre con sé le mascherine ed indossarle in caso di assembramenti o affollamenti**.

Non hanno l'obbligo di indossare la mascherina determinate categorie di persone che farebbero fatica, o sarebbe del tutto impossibilitati, a tenerla. In particolare:

- i bambini di età inferiore ai 6 anni;
- le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina;
- le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo di protezione delle vie respiratorie;
- i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

VISTO QUANTO SOPRA SI RITIENE NECESSARIO RIBADIRE AL PERSONALE SCOLASTICO L'OBBLIGO DI INDOSSARE E FARE INDOSSARE (AGLI ALUNNI ECC.) LE **MASCHERINE ANCHE NELLA CORTE DI PERTINENZA IN PRESENZA DI ASSEMBRAMENTO** (ES. RICREAZIONE ALL'APERTO, ECC.).

SI POTRÀ PERTANTO NON INDOSSARE LA MASCHERINA NEL CORTILE SOLO SE DISTANZIATI DI ALMENO DUE METRI.

Si evidenzia infine che, alla luce dell'attuale quadro normativo *non sembra esserci alcun automatismo che possa definire da ora la decadenza dell'obbligo dell'uso delle mascherine al chiuso a partire dal 1° Aprile, ovvero successivamente alla eventuale fine dello stato di emergenza. L'obbligo potrebbe proseguire quindi oltre questa data* (in funzione dell'andamento del quadro epidemiologico).

(*) NOTA

Aggiornamento sulle Misure di Quarantena e Autosorveglianza per i Contatti Stretti (ad Alto Rischio) di casi di Infezione da SARS CoV 2. *Le indicazioni alla misura di quarantena per le seguenti categorie sono… aggiornate come di seguito riportato:*
Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO). Per i seguenti contatti:

1. ***soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario*** *(i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste)* ***o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni*** *E*

2. ***soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo,***

si applica la misura di ***quarantena della durata di 5 giorni*** *dall'ultimo contatto con il caso positivo, la cui cessazione è condizionata all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza di tale periodo. Se durante il periodo di quarantena si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2 è raccomandata l'esecuzione immediata di un test diagnostico. Inoltre è fatto obbligo indossare i dispositivi di protezione FFP2 per i cinque giorni successivi al termine del periodo di quarantena precauzionale.*

Per i contatti stretti asintomatici che:

- ***abbiano ricevuto la dose booster, oppure***
- ***abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure***
- ***siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, oppure***
- ***siano guariti dopo il completamento del ciclo primario 5***

non è prevista la quarantena e si applica la misura dell'autosorveglianza della durata di 5 giorni. E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. E' fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso.

CON IL PRESENTE AGGIORNAMENTO DEL DVR SI RATIFICANO LE ULTIME DISPOSIZIONI NORMATIVE E SI INTEGRANO I « DOCUMENTI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO » GIÀ AGLI ATTI DELLA SCUOLA.

Firmato

Il Dirigente Scolastico

Firmato

Responsabile S.P.P.

Arch. Filippo Fasulo



Firmato p.p.v.

Rappresentante Lavoratori Sicurezza